

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SCIACCA

in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Giorgia Cotroneo, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 808 dell'anno 2012 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente

tra

ME.DI.ENERGY S.R.L. (C.F. 02504110848), in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in VIA GUASTELLA, 15 92016 RIBERA, presso gli Avv. CONIGLIO LUIGI e CASIMIRO GIANPAOLO, che la rappresentano e difendono per mandato in atti;

attrice

contro

ETO S.R.L. in liquidazione (C.F. 01989860513), in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in VIA SCIPIONI 142 ROMA, presso l'Avv. TAGLIARENI MARIO, che la rappresenta e difende per mandato in atti;

convenuta

e nei confronti di

POWER ONE ITALY S.P.A. (C.F. 09286180154), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato C/O AVV. MONTALBANO GIUSEPPE - VIA LIDO 8 92019 SCIACCA, rappresentato e



difeso dagli avv.ti GIUSSANI ALESSANDRO e MONTALBANO GIUSEPPE
che la rappresentano e difendono per mandato in atti;

terza chiamata

TRINA SOLAR (ITALY) S.R.L. (C.F. 06828410966), in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in VIA
CAPPUCCINI, 63 SCIACCA, presso l'Avv. LIVIO GIUSEPPE, rappresentata
e difesa dagli avv.ti LAMPONI IVAN, NOSEDA VITTORIO, FULCO
SERGIO, LIVIO GIUSEPPE che la rappresentano e difendono per mandato
in atti;

terza chiamata

ET SOLAR ENERGY LIMITED

terza chiamata contumace

ETO INTERNATIONAL srl, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa per mandato in atti dall'Avv Mario
Tagliareni, nel cui studio in Roma, Viale Mazzini n. 6 è domiciliata;

interveniente

OGGETTO: Vendita di cose mobili

CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza del 10.12.20, le parti
concludevano come da verbale in pari data, riportandosi ai rispettivi atti
difensivi, ai quali si rinvia.

MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO

Con atto di citazione regolarmente notificato, Me. Di. Energy s.r.l. evocava in
giudizio la ETO s.r.l. esponendo:

di avere acquistato dalla convenuta alcuni moduli fotovoltaici con relativi
inverter per un impianto di produzione di energia elettrica;



che tale impianto di pannelli fotovoltaici si compone di quattro sezioni, rispetto a due delle quali la consegna del materiale acquistato è avvenuta a fine ottobre 2011, nonostante fosse stata convenuta per il termine ultimo del 18 settembre 2011 al fine di consentirne l'installazione e la messa in funzione entro il 30 settembre 2011, termine fissato per accedere alla tariffa incentivante del "4° Conto Energia" previsto dal D.M. 05/05/2011 per il mese di settembre 2011;

che, quindi, si era determinata l'impossibilità per la società attrice di accedere alla predetta tariffa incentivante del mese di settembre;

che, per non perdere anche la tariffa prevista per il mese di ottobre 2011, la società acquirente ha dovuto sostenere grande dispendio di denaro per la esiguità del tempo utile alla installazione e messa in funzione delle due sezioni dell'impianto;

che il ritardo nella consegna della merce acquistata relativa alle ultime due sezioni dell'impianto, ha comportato per la Me.Di.Energy s.r.l. danni economici derivanti da: a) Perdita di produzione di energia elettrica per il periodo settembre/ottobre 2011; b) Perdita del diritto alla tariffa incentivante del "4° Conto Energia" relativo al mese di settembre 2011, prevista dal D.M. 05/05/2011, per la durata prevista dalla legge di 20 anni; c) Necessità di accelerazione dei lavori al fine di installare la merce acquistata e rendere funzionanti le ultime due sezioni nell'arco di pochissimi giorni dalla consegna della merce (entro il 31/10/2011), al fine di non subire l'ulteriore danno per la perdita anche della tariffa incentivante "4° Conto Energia" del relativa al mese di ottobre 2011, per un danno complessivo di euro 314.000,00;

che al suddetto danno, dovuto al ritardo nella consegna della merce, altresì,



deve essere aggiunto il danno subito dalla Me.Di.Energy s.r.l. per il malfunzionamento degli inverter dell'impianto realizzato, che ha provocato una riduzione nella produzione di energia elettrica, quantificabile nell'arco di un anno, in almeno 200.000 kWh in meno, con un danno economico per la società attrice pari ad Euro 70.000,00;

che, a causa discordanza tra i valori di effettiva produttività dei pannelli fotovoltaici acquistati, rispetto ai valori dichiarati dalla società ETO s.r.l. venditrice, pari ad una percentuale di circa 2% in meno, la società attrice ha avuto un danno valutabile in circa Euro 200.000,00.

Ciò premesso, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1. *Ritenere e dichiarare la piena responsabilità della società fornitrice ETO s.r.l., con sede legale nel comune di Poppi, in persona del suo legale rappresentante, nel ritardo della fornitura della merce (moduli fotovoltaici e relativi inverter) per un impianto di produzione di energia elettrica da consegnare e realizzare nel Comune di Ribera rispetto alle scadenze pattuite e, conseguentemente, condannarla a risarcire alla società attrice, per i danni subiti a causa del predetto ritardo, la somma complessiva di €. 314.000,00, ovvero della somma maggiore o minore che potrà essere determinata in corso di causa, oltre gli interessi e la rivalutazione monetaria fino al soddisfo.* 2. *Ritenere e dichiarare la piena responsabilità della società fornitrice ETO s.r.l., in persona del suo legale rappresentante, per i vizi della merce fornita consistenti nel malfunzionamento degli inverter dell'impianto di produzione di energia elettrica realizzato nel Comune di Ribera e, conseguentemente, condannarla, alla sostituzione di tutti i componenti dell'impianto ancora difettosi, nonché al risarcimento dei danni subiti dalla società attrice, ad oggi ammontanti complessivamente ad €. 70.000,00, ovvero nella somma maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa a mezzo di apposita CTU, oltre gli interessi e la rivalutazione monetaria fino al soddisfo.* 3. *Ritenere e*



dichiarare la piena responsabilità della società fornitrice ETO s.r.l., in persona del suo legale rappresentante, per i vizi della merce fornita ed installata nel Comune di Ribera consistenti nella discordanza tra i valori di effettiva produttività dei pannelli fotovoltaici acquistati, rispetto ai valori dichiarati dalla società ETO s.r.l. venditrice, pari ad una percentuale di circa 2% in meno, ovvero ad altra percentuale meglio determinata in corso di causa e, conseguentemente, condannarla, per tale minore produttività dell'impianto, al risarcimento del danno che essa ha comportato, per la società attrice, ammontante ad Euro 200.000,00, ovvero ad altra somma maggiore o minore che sarà determinata in corso di causa a mezzo di apposita CTU, oltre gli interessi e la rivalutazione monetaria fino al soddisfo.”

Costituitasi in giudizio, la ETO srl, sollevando in via preliminare eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Sciacca, si opponeva all'accoglimento delle domande attoree, chiedeva di essere autorizzata alla chiamata dei terzi produttori Power One Italia spa, Trina Solar srl e di ET Solar Energy Limited, e spiegava domanda riconvenzionale per il pagamento delle forniture, rassegnando le seguenti conclusioni: “ *In via principale nel merito – respingere, in quanto totalmente infondate in fatto, prima ed oltre che in diritto, le domande tutte avanzate dalla società Me.Di.Energy srl. In via riconvenzionale – respinte le domande attoree, condannare la società Me.Di.Energy srl, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento dell'importo di € 786.600,51 per sorte capitale, oltre interessi di cui al D.Lvo. n. 231/02 e la rivalutazione monetaria, dalla data di ogni singola fattura al dì del saldo. In via risarcitoria - accertata la temerarietà del giudizio intrapreso, ex art. 96 cpc, condannare parte attrice al risarcimento del danno da valutarsi in via equitativa ex art. 1226 cc. In via subordinata – accertata e dichiarata la responsabilità delle aziende produttrici Power One Italia per i moduli Inverter, Trina Solar*



e ET Solar per i moduli fotovoltaici nella causazione del danno alla controparte, dichiarare tenute le stesse aziende produttrici, ciascuna per la propria responsabilità, a manlevare ETO srl da ogni e qualunque responsabilità dipendente dall'accoglimento totale o parziale delle domande attoree. - Per l'effetto, condannare le aziende produttrici Power One Italia per i moduli Inverter, Trina Solar e ET Solar per i moduli fotovoltaici al pagamento in favore di ETO srl di tutte le somme che ETO srl stessa, a sua volta, fosse condannata a pagare nei confronti della controparte attrice o comunque della minor somma che fosse ritenuta di giustizia in ragione delle effettive responsabilità collegate ai contratti di garanzia sui prodotti e che da questi dovessero derivare anche in ordine ad eventuale risarcimento del danno riconosciuto alla società attrice.

Costituitesi in giudizio, la Power One Italy S.p.a. e la Trina Solar srl contestavano tutto quanto dedotto ex adverso e chiedevano il rigetto delle domande sia di Eto srl che di Medi.Energy srl perché infondate in fatto ed in diritto.

Inoltre, la Power One Italy, eccepiva la incompetenza territoriale del Tribunale di Sciacca in favore di quello di Arezzo, spiegava altresì domanda riconvenzionale nei confronti della Eto srl perché le venisse riconosciuta la somma di Euro 413.121,6 quale prezzo degli inverter consegnati.

La Trina Solar srl, infine, eccepiva la incompetenza del Tribunale di Sciacca in forza di clausola compromissoria.

Rimaneva contumace la ET Solar Energy Limited.

Si costituiva in giudizio infine la Eto international srl va deducendo l'avvenuta cessione, in proprio favore dei crediti oggetto di domanda riconvenzionale avanzata dalla ETO srl in liquidazione nei confronti di Me.Di.Energy srl, nonché dei crediti nei confronti dei terzi chiamati in causa



in manleva, nei limiti degli importi in totale ammontanti ad € 450.000,00. La società intervenuta, quindi, ha fatto proprie e ribadito le conclusioni formulate dalla società opposta.

La causa veniva istruita con prove testimoniali e a mezzo CTU e, precisate le conclusioni, veniva assunta in decisione.

1) Questioni preliminari

Preliminarmente, per quanto concerne la posizione della Eto international srl va rilevato che la stessa è intervenuta nel presente giudizio, ai sensi dell'art. 111 c.p.c. quale successore parziale a titolo particolare, deducendo l'avvenuta cessione, in proprio favore dei crediti oggetto di domanda riconvenzionale avanzata dalla ETO srl in liquidazione nei confronti di Me.Di.Energy srl, nonché dei crediti pretesi nei confronti dei terzi chiamati in causa in manleva, nei limiti degli importi in totale ammontanti ad € 450.000,00.

Orbene, come riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità, la cessione di credito determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue, ai sensi dell' art. 111 c.p.c., la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario, anche in caso d'intervento di quest'ultimo fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti (cfr. Cass. 22424/09).

Nel caso di specie, in assenza di precipua istanza ed in considerazione della cessione solo parziale del credito litigioso, la cedente Eto srl non è stata estromessa, con la conseguenza che il rapporto processuale continua a



svolgersi tra le parti originarie.

Tuttavia, giova rilevare che il successore a titolo particolare nel diritto controverso non è terzo, ma parte, in quanto titolare (parzialmente, nel caso di specie) della res litigiosa, e il suo intervento nel processo, regolato dall'art. 111 c.p.c., lo espone agli effetti della decisione pronunciata, che è da lui impugnabile, quanto da lui fruibile in sede esecutiva, sia che il dante causa o il successore a titolo universale siano estromessi, sia nel caso contrario, a riprova della continuità del processo e della conservazione degli atti e provvedimenti posti in essere anteriormente al suo ingresso nel giudizio (cfr. Cass. n. 15674/04; Tribunale Cosenza 287/18).

Alla stregua di tali principi sopra sintetizzati, la società cessionaria, successore parziale a titolo particolare nel diritto controverso, ha titolo, in quanto parte, ad avanzare specifiche domande, a prescindere dall'estromissione della società cedente.

Peraltro, in quanto parte, è soggetta agli effetti di rito, tra i quali è compresa la regolamentazione delle spese di lite, che riguarda tutte le parti processuali.

Sempre in via preliminare, preme soffermarsi sulla competenza territoriale dell'intestato Tribunale.

L'eccezione di incompetenza in favore del Tribunale di Arezzo sollevata dalla convenuta nella comparsa di costituzione ai sensi dell'art. 20 c.p.c. -già rigettata dal g.i. nel corso del procedimento-, deve ritenersi rinunciata in quanto, non è stata più riproposta. Trattandosi di incompetenza non rilevabile di ufficio, il Tribunale non ha più potere di statuire sul punto.

Irrilevante, infine, il fatto che la terza chiamata Power One abbia reiterato la medesima eccezione anche in comparsa conclusionale.



Invero, in tema di competenza territoriale derogabile, il terzo, che sia stato chiamato in causa ad istanza del convenuto il quale chieda di essere da lui garantito, non può eccepire l'incompetenza per territorio del giudice innanzi al quale è chiamato, qualora il convenuto abbia reso incontestabile la detta competenza per non avere, rispetto alla medesima, proposto alcuna eccezione nei termini e nei modi di legge (Cassazione civile, sez. III, 09/02/1982, n. 765).

2) Nel merito

Nel merito, giova osservare che, ai sensi degli artt. 1490 e ss., il venditore è gravato da un obbligo di diligenza relativo allo stato ed alle caratteristiche della merce oggetto del trasferimento, dovendo consegnare all'acquirente beni che siano immuni da vizi che li rendano inadatti all'uso cui sono destinati o che ne riducano in maniera apprezzabile il valore.

Ove, dunque, il bene oggetto di vendita presenti vizi e difetti di qualità del tipo di quelli contemplati dall' art. 1490 c.c. (cd. vizi redibitori), l'acquirente ha a propria disposizione non solo le azioni di garanzia di cui all' art. 1492 c.c. (riduzione del prezzo o risoluzione del contratto), ma anche il rimedio contemplato dall'art. 1494 c.c. volto ad ottenere il risarcimento del danno per responsabilità contrattuale. In particolare, mentre i rimedi di cui all'art. 1492 c.c. sono tra loro alternativi, il risarcimento del danno per responsabilità contrattuale può essere richiesto in ogni caso, essendo cumulabile sia con la domanda di risoluzione che con la richiesta di riduzione del prezzo (nel quale ultimo caso, naturalmente, il ristoro può essere accordato nei limiti del pregiudizio non coperto dalla riduzione del prezzo) e potendo essere azionato anche indipendentemente dai rimedi di cui all'art. 1492 c.c., rispetto ai quali si



pone in posizione di autonomia in ragione della diversità di presupposti e finalità.

Resta, naturalmente, fermo che, ai fini dell'utile esercizio delle azioni di cui all'art. 1492 c.c., l'acquirente è tenuto ad allegare in maniera specifica nonché a dimostrare che il bene venduto, già al momento del contratto, era affetto da imperfezioni atte a diminuirne il valore ovvero a renderlo inidoneo ad assolvere alla funzione sua propria (Cassazione civile sez. un., 03/05/2019). Ove, poi, unitamente ad uno dei rimedi di cui all'art. 1492 c.c., venga esperita anche l'azione contrattuale di risarcimento del danno, l'acquirente ha l'onere di allegare e provare, nell'an e nel quantum, il pregiudizio sofferto nonché il nesso di causalità tra lo stesso ed i vizi del bene venduto.

Deve, a questo punto, rammentarsi che tanto con riferimento ai rimedi contemplati dall'art. 1492 c.c., quanto relativamente all'azione contrattuale di ristoro dei danni per vizi della cosa venduta, opera il disposto di cui all'art. 1495 c.c., che - come noto - assegna al compratore termini brevi di decadenza (giorni otto dalla scoperta dei vizi) e di prescrizione (un anno dalla consegna della merce), rispettivamente, per la denuncia dei vizi e per l'esercizio delle azioni di garanzia, con l'evidente duplice fine di assicurare, da un lato, la sollecita certezza dei rapporti negoziali, e consentire, dall'altro, al venditore la possibilità di un più agevole accertamento della natura, della causa e dell'entità dei vizi della cosa venduta.

Sempre con riferimento alla denuncia di cui all'art. 1495 c.c., giova rammentare che l'intempestività della denuncia dei vizi della cosa venduta, in quanto integra una causa di decadenza del compratore dal diritto alle garanzie contemplate per la vendita, va eccepita dalla parte interessata e non può



essere rilevata d'ufficio. E ciò in considerazione del fatto che la denuncia dei vizi della cosa venduta e la tempestività della stessa costituiscono condizioni necessarie delle azioni di garanzia accordate al compratore (cfr. Cass. 1182/1987; Cass. 2394/1994; Cass. 844/1997; Cass. 8963/1998).

Orbene, nel caso di specie, nessuna eccezione di decadenza e/o prescrizione è stata sollevata dalla convenuta Eto srl, per cui sulla questione non occorre soffermarsi, non potendo essere rilevata di ufficio.

La convenuta, da altra parte, non contesta l'esistenza e l'efficacia del titolo, limitandosi a negare che la merce venduta sia stata consegnata in ritardo e che in atti vi sia la prova della propria responsabilità.

Orbene, deve rilevarsi che le domande attoree possono essere solo parzialmente accolte atteso che la attrice ha assolto solo in parte l'onere della prova su di essa gravante.

È evidente che il fondamento delle domande attoree, sia quanto all'an che quanto al quantum del diritto al risarcimento del danno, nella misura in cui presuppongono un pregiudizio dovuto alla mancata produttività di energia, può essere valutato solo conoscendo i dati di produttività reale dell'impianto. Tali dati, quindi, dovevano essere oggetto di prova a carico della attrice, essendo diretti a dimostrare il fondamento delle domande proposte.

Ebbene, la attrice deposita solo con la memoria n. 3 del 3.2.2015, destinata alla prova contraria, le schede di produzione GSE (Gestore Servizi Energetici) dell'impianto fotovoltaico per gli anni 2012 e 2013, omettendo anche in questa sede le schede relative all'anno 2011.

Secondo la prospettazione di parte attrice, la predetta produzione documentale sarebbe tempestiva in quanto destinata a costituire prova



contraria indiretta rispetto alle prove richieste dalla convenuta nella seconda memoria istruttoria.

Tale argomentazione tuttavia non è condivisibile atteso che le schede di produzione dell'impianto sono necessarie a dimostrare la circostanza posta a fondamento della domanda attorea (e cioè l'esistenza e l'ammontare del danno di cui parte attrice chiede il ristoro) che avrebbe dovuto essere provata al più tardi con la seconda memoria ex art. 183 c.p.c..

Si condividono sul punto le difese di Eto srl e Trina solar srl che hanno - correttamente- evidenziato la tardività della produzione delle schede relative agli anni 2012 e 2013, in quanto depositate insieme alla memoria istutoria n. 3 e hanno chiesto di dichiararne l'inammissibilità.

Le schede relative agli anni 2012 e 2013 (oltrechè quelle del 2011, prodotte solo successivamente) quindi devono considerarsi tardivamente depositate con la conseguenza che i danni relativi a tali periodi non possono ritenersi provati.

Deve invece considerarsi tempestiva la produzione delle schede GSE relative ai periodi successivi (2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019), in quanto si tratta di documentazione di formazione successiva alle preclusioni istruttorie, rispetto alla quale non sono state avanzate contestazioni da alcuna delle parti.

In particolare, considerato che i) il termine ultimo per il deposito della memoria ex art. 183 co. VI n.2 era il 14.1.2015, che ii) alla data del 3.2.15 la convenuta dichiara di avere avuto disponibilità attraverso l'accesso agli atti delle sole schede relative agli anni 2012 e 2013 (vedi memoria n 3 pag. 6) e che iii) la eccezione di tardività sollevata da Eto e Trina solar riguarda solo le schede degli anni 2012 e 2013, deve ritenersi che (anche) la scheda relativa



all'anno 2014 non fosse disponibile in tempo utile per potere essere prodotta entro il maturare delle preclusioni istruttorie.

Tutta la documentazione relativa agli anni 2014-2019, quindi, può essere vagliata nel merito seguendo l'ordine delle domande poste dalla attrice, come di seguito.

2.1) Sul ritardo nella fornitura della merce

È evidente che l'accertamento del ritardo nella consegna della merce presuppone la preliminare individuazione del momento in cui è sorta la relativa obbligazione in capo alla venditrice ETO srl.

A tale proposito, si rileva che secondo la prospettazione di parte attrice *“l'acquisto del suddetto materiale è avvenuto, a seguito di incontri preliminari a Ribera con il rappresentante legale pro tempore della società Eto srl, sig. Giovanni Parenti, su proposta di acquisto telefonica da parte della società attrice, confermata con specifiche conferme di ordini n. 323/2011 del 5/09/2011, n. 324/2011 del 5/09/2011, n. 333/2011 del 5/09/2011, n. 334/2011 del 8/09/2011 inviate dalla ETO srl alla Me.Di.Energy srl”*.

Tale ricostruzione è invece contestata da ETO srl, secondo cui le c.d. *“conferme di ordini”* sono in realtà delle proposte contrattuali rispetto alle quali la accettazione di Me.Di. Energy srl è intervenuta successivamente.

La convenuta, tuttavia, non deduce in cosa si sarebbe manifestata la accettazione delle predette proposte, riferendo unicamente che *“il contratto debba considerarsi concluso al momento del ricevimento, da parte di ETO srl, dell'ordine di acquisto definitivo all'evidenza del quale Me.Di.Energy srl confermava - poco importa se espressamente o per facta concludentia – in primo luogo il tipo e la marca del materiale oggetto di acquisto nonché le quantità, mentre in secondo luogo, l'accettazione del prezzo, le*



condizioni ed i tempi di pagamento, altresì la previsione di consegna e quant'altro riportato nelle tanto travisate "conferme d'ordine".

La convenuta, pertanto, non fornisce prova dei fatti posti a fondamento della propria eccezione, come era suo onere fare, anche al fine di superare il significato univoco della espressione usata (conferma di ordine) per i documenti inviati alla attrice.

Né si può ritenere che il contratto si sia perfezionato con il pagamento dell'acconto da parte dell'acquirente, come sembra alludere la Eto srl: il pagamento predetto, invero, non era altro che l'oggetto di una delle obbligazioni nascenti dal contratto già perfezionatosi.

A ciò, peraltro, deve aggiungersi che tale tesi non convince anche per un'altra ragione.

La stessa Eto srl lamenta il mancato pagamento dell'intero acconto, con la conseguenza che, portata alle estreme conseguenze tale tesi, non pagato l'acconto, il contratto dovrebbe dirsi mai perfezionatosi, circostanza, questa mai dedotta da alcuna delle parti e contraria ai fatti di causa.

Inoltre, nelle predette conferme d'ordine, risulta espressamente che le stesse sono state emesse dalla società convenuta su richiesta telefonica della Me.di Energy s.r.l., la quale, quindi, deve essere intesa quale proposta contrattuale.

A ciò si aggiunga che, sulla questione controversa si è anche espresso il precedente giudice istruttore con ulteriori motivazioni che qui si condividono.

In particolare, il *forus contracti* deve individuarsi nella sede di parte attrice in quanto sia la formalizzazione dell'obbligo di pagare un acconto del 10% del prezzo pattuito al momento dell'ordine sia la previsione dei consegna della fornitura entro 7/9 giorni dall'emissione dello stesso contenuti nelle c.d.



conferme d'ordine, unite al riconoscimento che l'emissione dei documenti conseguiva ad apposita richiesta dell'attrice, devono leggersi come pattuizioni specifiche già oggetto di trattative tra le parti, poi recepite nella conferma di ordine.

Deve quindi condividersi la tesi della attrice, secondo cui le c.d. conferme d'ordine sono espressione della volontà di Eto srl di accettare la proposta contrattuale già formulata da Me.Di.Energy srl, con la conseguenza che il contratto si è concluso con il ricevimento delle c.d. "conferme di ordine" da parte di Me.Di.Energy srl (ricevimento avvenuto pacificamente tra il 5 e l'8 settembre 2011) e, in assenza di clausole contrattuali volte a condizionarne o posticiparne l'efficacia, è da questo momento che sono sorte le obbligazioni in capo alle parti.

Orbene, risulta dalle citate conferme di ordine che la venditrice Eto s.r.l. era tenuta alla consegna della merce entro 7/10 giorni lavorativi.

Pacifico, in quanto non contestato, è invece che la fornitura della merce sia avvenuta alla fine dell'ottobre 2011.

Sul punto, deve infine aggiungersi ad abundantiam che dalla testimonianza di Alfonso di Carlo, all'epoca responsabile tecnico dell'impianto fotovoltaico della Me.di.Energy s.r.l., resa all'udienza del 28/04/2016, risulta che la Eto srl, in persona del suo amministratore pro tempore Piscioti Giuseppe, aveva riconosciuto nell'agosto del 2012 – seppur genericamente - l'esistenza di danni subiti da Me.di.Energy srl: *“Pisciotti, infatti, in seguito ad un incontro a Ribera che avevamo concordato per il riconoscimento dei danni a Me.di.Energy, eravamo giunti ad un accordo nel quale si prevedeva il riconoscimento dei danni a Me.Di. Energy”*.

Deve quindi ritenersi sussistente un ritardo nella consegna della merce che, in



assenza di cause giustificative, è imputabile alla convenuta ETO s.r.l.

2.1.1.) Sul danno prodotto dal ritardo per perdita di produzione di energia elettrica per il periodo settembre/ottobre 2011.

Come già evidenziato, parte attrice deduce che il ritardo nella consegna della merce le ha comportato danni economici derivanti in primo luogo dalla perdita di produzione di energia elettrica per il periodo settembre/ottobre 2011 e ha chiesto il relativo risarcimento.

La domanda tuttavia non può essere accolta atteso che la domanda è sfornita di prova, non avendo parte attrice prodotto tempestivamente le schede GSE del 2011, per i motivi già indicati al punto 2.

A ciò si aggiungono, per completezza due ulteriori considerazioni.

In primo luogo, le conferme di ordine sono datate 5 e 8 settembre 2011 e prevedevano la consegna entro 7-10 giorni lavorativi.

Ne consegue che la venditrice era tenuta alla consegna della merce nella seconda metà di settembre (entro il 18 settembre).

Considerato che, come specificato dal CTU, l'installazione dell'impianto con le caratteristiche orografiche delle sezioni 3 e 4, sono necessarie in media 10 giornate lavorative con 4 addetti al montaggio, non può ritenersi che la attrice abbia diritto ad alcun risarcimento per la asserita perdita di produzione di energia elettrica per il periodo settembre 2011, atteso che, anche ipotizzando un montaggio nei dieci giorni stimati, l'impianto sarebbe stato messo in funzione solo il 28.9.2011.

In secondo luogo e in ogni caso, la domanda risulta sfornita anche di specifica allegazione. Parte attrice, invero, si limita a dedurre che il danno sarebbe quantificabile rapportando le analoghe quantità di produzione ottenuta dalle



prime due sezioni già funzionanti negli stessi mesi di settembre/ottobre 2011. Nulla dice però in merito alle caratteristiche tecniche delle sezioni 1 e 2 già funzionanti e, di conseguenza, non specifica in che termini si possa rapportare la mancata la produzione delle sezioni 3 e 4 alla produzione delle prime due. L'attrice non precisa neppure se le quattro sezioni abbiano le medesime componenti e siano costituite dai medesimi prodotti (atteso che solo in questo caso la produzione delle sezioni 1 e 2 si potrebbe considerare parametro per stabilire la mancata produzione delle sezioni 3 e 4).

Per tutti questi motivi, la domanda va pertanto rigettata.

2.1.2.) Sul danno prodotto dal ritardo per la perdita del diritto alla tariffa incentivante del "4° Conto Energia" relativo al mese di settembre 2011.

Quanto alla quantificazione del danno prodotto dal ritardo per la perdita del diritto alla tariffa incentivante del "4° Conto Energia" relativo al mese di settembre 2011, prevista dal D.M. 05/05/2011, per la durata prevista dalla legge di 20 anni, la domanda va parzialmente accolta.

Sul punto, si ritiene di condividere le conclusioni cui, con argomentazioni supportate da riferimenti e calcoli scientifici, è giunto il ctu, alla cui relazione si rimanda.

In estrema sintesi, e riportandosi ai calcoli meglio esplicitati dal consulente, il danno economico dovuto al ritardo, per la perdita della tariffa incentivante riferita al mese di settembre 2011, si può quantificare ricavando la differenza tra le tariffe incentivanti di settembre 2011 (0,245 €/kWh) e ottobre 2011 (0,233 €/kWh) per un totale di 0,012 e, considerando il valore della produttività annua attesa minima e una perdita progressiva della produttività dell'impianto pari all'1% annuo.



Deve quindi moltiplicarsi il valore di produttività atteso per ciascun anno ed indicato dal CTU a pag. 23 per 0,012 (differenza tra le tariffe incentivanti), ottenendo così la somma di euro 12.327,338 per il 2014, euro 12.204,064 per il 2015, euro 12.082,024 per il 2016, euro 11.961,203 per il 2017, euro 11.841,591 per il 2018, euro 11.723,175 per il 2019 ed euro 11.605,944 per il 2020, per un totale di euro 83.745,33 di danno. Non possono invece considerarsi i calcoli relativi agli anni successivi al 2020, trattandosi di un danno non ancora prodottosi e solo potenziale.

Trattandosi di debito di valore espresso in valuta dell'epoca d'insorgenza per ciascun anno, bisogna stabilire quale sia la somma risarcitoria rivalutata al momento della decisione, anche al fine di conteggiare correttamente gli interessi, che secondo l'insegnamento della Suprema Corte debbono calcolarsi dal giorno dell'insorto credito nella sua originaria consistenza, e via via sulla somma che progressivamente si incrementa per effetto della rivalutazione.

Infatti, nei debiti di valore, come quelli di risarcimento, vanno corrisposti interessi (ad un tasso che non può in ogni caso essere superiore al tasso legale), in modo da rimpiazzare il mancato godimento del denaro dovuto.

Secondo un indirizzo ormai consolidato, tali interessi, cosiddetti compensativi, vanno calcolati non sulla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, ma sulla somma capitale (determinata nel giorno dell'insorgenza del credito) via via rivalutata, conformemente all'insegnamento espresso nella nota pronuncia a sezioni unite della Suprema Corte n. 1712\95 (conformi, tra le tante, Cass. 3666/96, 8459/96, 2745/97, 492/01; 18445/05). Gli interessi così ottenuti vanno accantonati e cumulati tra loro senza rivalutazione.



Applicando, dunque, i criteri da ultimo indicati, la somma complessivamente dovuta a Me.Di. Energy ammonta ad euro 13.016,85 per il 2014 (di cui euro 245,73 per interessi); euro 12.788,44 per il 2015 (di cui euro 181,65 per interessi); euro 12.526,07 per il 2016 (di cui 154, 08 per interessi); € 12.279,76 per il 2017 (di cui euro 139,14 per interessi); euro 12.037,44 per il 2018 (di cui 101,12 per interessi); euro 11.764,41 per il 2019 (di cui 6,06 per interessi); euro 11.617,73 (di cui euro 0,18 per interessi) per il 2020 per un totale di euro 86.030,7.

Deve quindi concludersi che, a causa del ritardo imputabile alla venditrice Eto srl, la attrice ha diritto ad un risarcimento del danno causato dalla perdita del diritto alla tariffa incentivante del “4° *Conto Energia*” relativo al mese di settembre 2011, dal 2014 ad oggi, per un totale di euro 86.030,7 comprensivo di rivalutazione ed interessi.

2.1.3) Sul danno prodotto dalla necessità di accelerazione dei lavori.

Quanto alla quantificazione del danno prodotto dalla necessità di accelerazione dei lavori al fine di installare la merce acquistata e rendere funzionanti le ultime due sezioni nell’arco di pochissimi giorni dalla consegna della merce (entro il 31/10/2011), al fine di non subire l’ulteriore danno per la perdita anche della tariffa incentivante “4° *Conto Energia*” relativa al mese di ottobre 2011, la domanda attorea non può essere accolta in quanto sfornita di prova.

La attrice infatti si limita ad affermare di avere sostenuto un costo di € 40.000,00, per il repentino montaggio dei moduli, ma nulla prova in proposito.

2.2.) Malfunzionamento degli inverter



Parte attrice lamenta di avere registrato sin dal novembre 2011 il malfunzionamento del materiale installato e, in particolare degli inverter, consistente nei ripetuti blocchi di funzionamento sia totale che parziale e nella ridotta potenza di rendimento rispetto ai normali standard che avrebbe provocato una sensibile riduzione nella produzione di energia elettrica, quantificabile nell'arco di un solo anno, in almeno 200.000 kWh in meno, con un danno economico per la società attrice pari ad Euro 70.000,00.

A ciò aggiunge di avere riscontrato una discordanza tra i valori di effettiva produttività dei pannelli fotovoltaici acquistati, rispetto ai valori dichiarati dalla società ETO s.r.l. venditrice, pari ad una percentuale di circa 2% in meno (valore poi indicato nella misura del 4,66% in memoria ex art. 183 co. VI n. 2 c.p.c.), tenuto conto anche della necessaria riduzione della produttività dovuta al normale deterioramento dell'impianto per un danno valutabile in circa Euro 200.000,00 (cifra poi aumentata ad euro 450.000,00 in memoria ex art. 183 co. VI n. 2 c.p.c.).

Orbene, quanto ai blocchi degli inverter, deve rilevarsi che il C.T.U. ha accertato il malfunzionamento degli inverter, riscontrando problemi di isolamento con valori Riso molto bassi, messaggi di "Alert" e qualche inverter non funzionante per guasto a terra GFI e ha concluso affermando la necessità di aggiornare i firmware al fine di impostare una soglia di allarme e intervento per basso isolamento (Riso) su valori più permissivi di quelli attuali, come peraltro sostenuto anche da Power One.

Sulla base di quanto accertato dal ctu e della corrispondenza intercorsa tra la attrice, la convenuta e la società produttrice, deve quindi darsi atto che sussistono malfunzionamenti degli inverter.



E tuttavia, non può dirsi raggiunta la prova in merito ai danni che tali malfunzionamenti avrebbero prodotto, atteso che non può condividersi la tesi attorea secondo cui *“la prova della ridotta produzione (quindi dei malfunzionamenti e del conseguente danno), scaturisce sia dai numerosi e continui blocchi degli inverter denunciati e segnalati con le e-mail prodotte, sia dalla differenza di produttività effettiva dei pannelli rispetto a dati dichiarati dalla venditrice”* (vedi memoria di replica di parte attrice pag. 3).

Invero, l'attrice, pur dimostrando le numerose segnalazioni effettuate alla Eto srl e alla Power One spa per i problemi causati dagli inverter, non ha raggiunto la prova del danno specificamente causato da tali malfunzionamenti.

Mancano, invero, le prove necessarie per potere stabilire se e in che misura i dedotti malfunzionamenti hanno inciso sulla produttività dell'impianto e quindi, se e in quale misura abbiano prodotto un danno.

A dispetto di quanto sostenuto dalla attrice, e nella rigorosa osservanza del principio per cui deve provarsi il danno conseguenza e non solo il mero danno evento, non può affermarsi che la prova della riduzione della produzione dovuta ai blocchi degli inverter, deriverebbe di per sè dai blocchi degli inverter denunciati e segnalati con le e-mail prodotte.

Né può affermarsi che tale prova scaturisca dalla differenza di produttività effettiva dei pannelli rispetto a dati dichiarati dalla venditrice, atteso che tale valore riguarda i pannelli o l'intero impianto e non deriva necessariamente dai malfunzionamenti dei soli inverter.

Del resto, deve rilevarsi che la stessa posizione di Medi Energy è contraddittoria sul punto.



Invero, da un lato, i consulenti di parte, sulla base della analisi dei parametri registrati durante la prova di uno degli inverter, affermano esistente una differenza pari al 4,66% in meno tra la potenza dei dati dichiarati dal costruttore e quella effettivamente prodotta. Da altra parte, aggiungono, tuttavia, che dall'analisi effettuata sul campione di generatori è emerso che sono presenti anomalie di funzionamento di alcuni moduli fotovoltaici (non solo degli inverter) con evidenti fenomeni di hot spot che contribuiscono ad abbassare drasticamente il rendimento CC del sistema fotovoltaico.

Inoltre, la Medi Energy, se da un lato chiede il risarcimento del danno derivante dal malfunzionamento degli inverter, da altro lato chiede il risarcimento del danno derivante dalla discordanza del 4,66% in meno tra i valori di effettiva produttività dei pannelli rispetto ai valori dichiarati dalla Eto srl. (vedi memoria ex art. 183 co. 6 n. 2)

Non si comprende, pertanto, se la discordanza (che ammonta secondo la attrice al valore di 4,66%) sia causata dai malfunzionamenti dei soli inverter o (anche) da malfunzionamenti di altre componenti.

La prova dei dedotti malfunzionamenti degli inverter pertanto non può dirsi raggiunta, con la conseguenza che la relativa domanda di risarcimento danni va rigettata.

2.3.) Discordanza tra la produttività reale dei pannelli fotovoltaici e quella attesa

Quanto alla dedotta discordanza tra i valori di effettiva produttività dei pannelli fotovoltaici acquistati rispetto ai valori dichiarati dalla società venditrice, si precisi quanto segue.

Come evidenziato nella relazione del fiduciario del giudice, non si sono



evidenziate rilevanti problematiche relative al corretto montaggio dei pannelli fotovoltaici sulle strutture, pertanto si è proceduto ad eseguire una stima di produttività dell'impianto fotovoltaico in esame, verificando quale possa essere la produttività annua attesa con i valori di produttività annui reali. Allo scopo di considerare tutte le perdite nell'impianto, tenendo nel dovuto conto la particolare conformazione orografica del terreno, si sono imputate all'impianto perdite pari al 20% (il ctu ha tenuto conto delle perdite di sistema che comprendono tutte le perdite nell'impianto che riducono l'energia resa alla rete elettrica rispetto all'energia prodotta dai moduli, stimando tali perdite nella misura del 20%).

Inoltre, considerata una certa trascuratezza della manutenzione elettrica dell'impianto, il consulente, nel calcolo della produttività annua attesa, ha utilizzato il valore minimo individuato nella tabella di calcolo proposta nella bozza di relazione.

Sulla base di tali dati, il CTU stima che la produzione attesa sia di 1.543.812,47 kWh, con una variabilità attesa di anno in anno di 32.842,26kWh.

Per cui la produzione annua attesa dall'impianto in esame varia tra 1.543.812,47kWh e 1.510.970,21kWh.

Assunti questi due valori a riferimento, si devono considerare le produzioni reali comunicate al GSE dall'anno 2014 all'anno 2018, giungendo infine alla definizione della mancata produttività dell'impianto rispetto alla produttività attesa.

Così, a fronte del valore di produttività annua attesa, la mancata produttività annua attesa è pari a 59448,21 kWh per il 2014, 137288,21 kWh per il 2015,



161827,21 kWh per il 2016, 126228,21 kWh per il 2017, 371402,21 kWh per il 2018. (v. tabella a pag 36 della CTU).

Per quanto concerne l'anno 2019, invece, può accertarsi una produttività pari a 1.090.378,30 kWh, così come comunicato da Me.Di.Energy srl all'agenzia delle dogane e non contestato dalle altre parti, così che la mancata produttività annua attesa è pari 420591,91 kwh (vedi tabella a pag. 40 della CTU).

Come precisa il CTU, la mancata produttività si traduce in un danno economico, quantificato sulla base del prodotto dei kWh della mancata produttività minima attesa (leggasi M.P.A.) moltiplicata per la somma della Tariffa Incentivante (leggasi T.I.) relativa al quarto conto energia di cui al TITOLO II del D.M. 05/05/2011, relativa al mese di allacciamento alla rete dell'impianto (OTTOBRE 2011) e prezzo medio mensile di vendita (leggasi P.M.) per fascia oraria e zona di mercato di cui all'articolo 13.4, "Allegato A", deliberazione AEEG 280/07. Ciò si traduce nella seguente formula: (M.P.A.) x (T.I. + P.M.) = Danno economico.

Risulta allora un danno pari ad euro 17 239,98 per il 2014, euro 39 813,58 per il 2015, euro 46 929,89 per il 2016, euro 36 606,18 per il 2017, 107 706,64 per il 2018, euro 121.971,65 per il 2019, per un totale di euro 370.267,92.

Trattandosi di debito di valore espresso in valuta dell'epoca d'insorgenza per ciascun anno, bisogna stabilire quale sia la somma risarcitoria rivalutata al momento della decisione, anche al fine di conteggiare correttamente gli interessi, così come già evidenziato al punto 2.1.2.

Deve quindi riconoscersi un danno di € 18.204,27 per il 2014, € 41.720,04 per il 2015, € 48.654,63 per il 2016, € 37.581,12 per il 2017, € 109.488,02 per il



2018, € 122.400,64 per il 2019 per un totale di euro 378.048,72 comprensivo di rivalutazione e interessi per gli anni 2014- 2019.

2.4) Sulla domanda riconvenzionale avanzata da ETO srl

La ETO srl ha chiesto di dichiarare Me.Di.Energy srl debitrice nei suoi riguardi dell'importo di € 786.600,51 quale corrispettivo della merce venduta, oltre interessi di cui al D.Lvo. n. 231/02 e la rivalutazione monetaria, dalla data di ogni singola fattura al di del saldo.

L'attrice non ha contestato la sussistenza (né la misura) del credito vantato dalla convenuta, omettendo di addurre fatti impeditivi, estintivi o modificativi della pretesa avversaria, sebbene fosse a suo carico l'onere di fornire la prova del fatto contrario, secondo i principi generali in tema di riparto dell'onere della prova nelle azioni di adempimento o inadempimento (cfr. Cass. n.15659.2011).

Risulta, quindi, non contestato che la società attrice non abbia integralmente pagato quanto dovuto alla convenuta per la fornitura della merce acquistata, né è contestata la quantificazione che fa Eto srl delle somme ancora dovute. Anzi, è la stessa attrice che in comparsa conclusionale, nell'insistere nella domanda di risarcimento dei danni, riconosce la necessità di una previa compensazione legale delle rispettive poste debitorie-creditorie tra le due società contraenti (ult. pagina comparsa conclusionale).

Di conseguenza, deve ritenersi provato il credito del convenuto nei riguardi dell'attrice nella misura di € 786.600,51, oltre interessi di cui al D.Lvo. n. 231/02, dalla data di ogni singola fattura (v. allegato 8 della produzione cartacea di parte convenuta),al di del saldo, ovvero, per maggiore comodità di calcolo, attesa la numerosità delle fatture e tenuto conto del breve arco



temporale nel quale sono state emesse (tra il 29.7.2011 e il 21.10.2011), si calcolano gli interessi da una data intermedia individuata nel 15.9.2011.

Trattandosi di debito di valuta, invece, non deve calcolarsi rivalutazione monetaria.

Ne consegue che la convenuta risulta creditrice nei confronti della attrice per euro 1.329.262,20 di cui € 542.661,69 per interessi moratori.

Di contro, in considerazione di quanto motivato ai punti 2.1.2. e 2.3., la attrice risulta creditrice nei confronti della convenuta per euro 464.079,42 (euro 86.030,7 + euro 378.048,72).

I due crediti, ora certi, liquidi ed esigibili, vanno posti in compensazione ex art. 1243 c.c. (come peraltro chiedono entrambe le parti), residuando un'eccedenza di euro 865.182,78 (euro 1.329.262,20 - euro 464.079,42) da porre a carico della attrice Me.di Energy srl in favore di Eto srl.

2.5) Sulla domanda di manleva avanzata da ETO srl nei confronti di Power One Italia, Trina Solar e ET Solar.

Deducendo che la responsabilità dell'eventuale malfunzionamento delle apparecchiature debba riconoscersi in capo alle aziende costruttrici della merce difettosa, la Eto srl ha avanzato domanda di manleva nei confronti delle aziende Power One Italia s.p.a., Trina Solar s.r.l. e ET Solar, ciascuna per la propria responsabilità da garanzia sui prodotti, al fine di essere dalle stesse tenuta indenne da ogni responsabilità dipendente dall'eventuale accoglimento totale o parziale delle domande attoree.

La Power One Italy s.p.a. ha chiesto il rigetto delle domande spiegate nei propri confronti e ha spiegato altresì domanda riconvenzionale nei confronti della Eto perché le venisse riconosciuta la somma di Euro 413.121,6 quale



prezzo degli inverter consegnati.

Tale domanda riconvenzionale, tuttavia, deve ritenersi rinunciata, in quanto non reiterata.

È la stessa Power One s.p.a., peraltro, a riferire di avere riproposto la medesima domanda davanti al Tribunale di Arezzo e di avere ottenuto sentenza di accoglimento in data 21.1.21.

Quanto alla domanda di manleva avanzata da Eto s.r.l. nei confronti di Power One s.p.a., la stessa deve essere rigettata, dovendosi condividere le difese spiegate sul punto dalla terza chiamata.

Come già evidenziato, invero, non è stato provato alcun nesso causale tra i danni asseritamente dedotti dall'attrice e i presunti malfunzionamenti degli inverter. Mancano, invero, le prove necessarie per potere stabilire se e in che misura i dedotti malfunzionamenti hanno inciso sulla produttività dell'impianto e quindi, se e in quale misura abbiano prodotto un danno, con la conseguenza che nulla può imputarsi alla Power One s.p.a., quale produttrice degli inverter.

Analogamente, va rigettata la domanda di manleva avanzata da Eto s.r.l. nei confronti di ET Solar, non essendo stata raggiunta la prova del danno specificamente prodotto da malfunzionamenti dei pannelli prodotti dalla terza chiamata.

Infine, quanto alla domanda di manleva avanzata da Eto s.r.l. nei confronti di Trina Solar s.r.l., deve pronunciarsi l'incompetenza dell'adito Tribunale risultando pacificamente che tutti i contratti di fornitura dei moduli fotovoltaici conclusi tra ETO s.r.l. e Trina solar s.r.l. prevedano espressamente la devoluzione di tutte le cause derivanti da tali rapporti alla



competenza di un collegio arbitrale con sede a Milano (cfr. artt. 10 e 11 delle condizioni generali allegate alle *Proforma Invoice* del 22 luglio 2011, del 21 maggio 2012 e del 12 marzo 2013, docc. 1, 2 e 3 11 nella produzione di Trina Solar).

La regola posta dall'art. 806 c.p.c., infatti, va nel senso di garantire alle parti i più ampi margini per rimettere alla decisione arbitrale la soluzione di controversie che possano insorgere tra di esse, con il solo limite della indisponibilità dei diritti oggetto di controversia e di eventuali espressi divieti di legge.

Ora, poiché oggetto della domanda è l'obbligo di manlevare la Eto srl dalle conseguenze patrimoniali che deriverebbero dai vizi dei prodotti acquistati da Trina Solar in virtù del contratto di compravendita concluso con quest'ultima, non vengono in gioco diritti indisponibili, per cui la controversia rientra nella competenza arbitrale, in applicazione della concorde devoluzione agli arbitri del più ampio novero di possibili liti, ai sensi dell'art. 11 del contratto.

In particolare, l'art. 11 del contratto concluso tra Eto srl e Trina solar srl, rubricato "Foro Esclusivo", prevede che *«qualsiasi controversia, lite o pretesa derivante da o connessa al presente contratto di vendita, comprese quelle relative alla validità, all'invalidità, all'inadempimento o alla risoluzione dello stesso, verrà decisa mediante arbitrato in conformità con il Regolamento della Camera Arbitrale Internazionale di Milano (il "Regolamento") in vigore alla data in cui la domanda di arbitrato verrà notificata in conformità al Regolamento da tre arbitri nominati in conformità del Regolamento medesimo. La sede dell'arbitrato sarà a Milano, in Italia. Il procedimento arbitrale avrà luogo in lingua inglese e il collegio arbitrale deciderà secondo la legge italiana»*.



A ciò deve aggiungersi che secondo l'art. 819 *ter* c.p.c. “la competenza degli arbitri non è esclusa dalla pendenza della stessa causa davanti al giudice, né dalla connessione tra la controversia ad essi deferita ed una causa pendente davanti al giudice”.

L'esistenza e la validità della clausola compromissoria, del resto, non sono contestate da Eto s.r.l., la quale si limita eccepire che la stessa non troverebbe applicazione nel caso di specie perché la causa non è insorta tra ETO e Trina Solar Italy ma tra quest'ultima e la Me.Di.Energy. Tale tesi, tuttavia, non può essere condivisa in considerazione dell'ampia formulazione di cui all'art. 11 citato e della disposizione di cui all'art. 819 *ter* c.p.c..

2.6) Spese di lite.

La regolamentazione delle spese di lite segue i criteri della soccombenza e della causalità, tenendo conto che Eto International srl, quale cessionaria a titolo particolare di parte del credito litigioso, ha aderito integralmente alla linea difensiva espressa dalla convenuta cedente, Eto srl, oggi in liquidazione.

Ne consegue che, nel giudizio tra Medi. Energy srl, Eto srl in liquidazione ed Eto International srl, in considerazione della soccombenza reciproca, le spese vanno compensate.

Da ciò consegue il rigetto della domanda proposta dalla convenuta ex art. 96 c.p.c. nei confronti della attrice (cfr. Cass. Civ. 12.10.2009 n. 21590 che esclude la condanna per responsabilità aggravata nel caso di soccombenza reciproca delle parti).

Inoltre, in considerazione del principio di causalità e della soccombenza reciproca di Medi Energy s.r.l. da un lato e di Eto s.r.l. in liquidazione e Eto International srl dall'altro, le stesse devono essere condannate al pagamento



delle spese sostenute da Power One Italia spa in ragione di 1/2 a carico di parte attrice e in ragione di 1/4 ciascuna a carico di Eto srl in liquidazione e Eto International srl (cfr. ex plurimis, Cassazione civile, sez. III, 28/08/2007, n. 18205 secondo cui “In tema di responsabilità per le spese di lite, in caso di chiamata del terzo in garanzia, il rimborso delle spese processuali sostenute da chi sia stato chiamato in garanzia dal convenuto legittimamente viene posto a carico dell'attore, ove questi risulti soccombente nei confronti del convenuto, in ordine a quella pretesa che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia. Le spese processuali del chiamato che non sia rimasto soccombente, infatti, non possono gravare sul chiamante, quando anche quest'ultimo non sia rimasto soccombente né nei confronti del chiamato, né nei confronti della controparte, ma debbono essere rimesse dalla parte soccombente, e quindi da quella che ha azionato una pretesa rivelatasi infondata, ovvero da quella che ha resistito a una pretesa rivelatasi fondata, senza che rilevi, in senso contrario, la mancanza di un'istanza di condanna in tal senso”).

Per gli stessi motivi, invece, in considerazione della accertata incompetenza del Tribunale sulla domanda spiegata dalla convenuta nei confronti di Trina Solar, le spese sostenute da quest'ultima vanno poste a carico delle sole Eto srl in liquidazione ed Eto International srl in ragione della metà ciascuna.

Tali spese sono liquidate ex D.M. 37/2018, con applicazione dei parametri medi per la fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, previsti per lo scaglione di valore sino ad €1.000.000,00.

Le spese della CTU sono poste a carico della Me.di. Energy s.r.l. in ragione di 1/2 e a carico di Eto International srl e di Eto srl in liquidazione in ragione di 1/4 ciascuna, sebbene tutte le parti siano obbligate in solido al



pagamento in favore dell'ausiliario.

P.Q.M.

Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite; ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa; definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento delle domande attoree ed in parziale accoglimento delle domande avanzate da ETO srl, oggi in liquidazione;

- accerta e dichiara la responsabilità della società fornitrice ETO s.r.l. in liquidazione per il ritardo della fornitura della merce (moduli fotovoltaici e relativi inverter) e per l'effetto accerta e dichiara che Me.Di. Energy è creditrice nei confronti di Eto s.r.l in liquidazione per euro 378.048,72 a titolo di risarcimento dei danni subiti;
- accerta e dichiara che Eto s.r.l. in liquidazione (e per essa la cessionaria Eto International srl nei limiti di euro 450.000,00) è creditrice nei confronti di Me.Di.Energy srl di euro 1.329.262,20 a titolo di corrispettivo per la merce venduta e interessi moratori;
- operata la compensazione, ex art. 1243 c.c, tra il credito vantato dall'attrice nei riguardi della convenuta ed il controcredito vantato da questa nei confronti della prima, condanna Me.Di.Energy srl, in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento dell'importo di € 865.182,78, oltre agli interessi legali maturati su detta somma dalla data della presente sentenza e sino al soddisfo, in favore di Eto International srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, nei limiti di euro 450.000,00, ed in favore di Eto srl in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore, per l'eccedenza;
- rigetta le domande di manleva avanzate da Eto srl nei confronti di Power



One spa e ET Solar Limited;

- dichiara l'incompetenza del Tribunale ordinario e la competenza arbitrale sulla domanda di manleva avanzata da Eto s.r.l. nei confronti di Trina Solar s.r.l.;
- compensa le spese di lite nei rapporti tra Medi. Energy srl da una parte ed Eto srl in liquidazione ed Eto International srl dall'altra parte;
- condanna Medi. Energy srl, Eto srl in liquidazione ed Eto International srl, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, in ragione di $\frac{1}{2}$ a carico di parte attrice e in ragione di $\frac{1}{4}$ ciascuna a carico di Eto srl in liquidazione e Eto International srl, al pagamento delle spese di lite sostenute da Power One spa che liquida in euro 27.804,00, oltre iva, cpa e spese generali se dovute per legge;
- condanna la Eto srl in liquidazione ed Eto International srl, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, in ragione di $\frac{1}{2}$ ciascuna al pagamento delle spese di lite sostenute da Trina Solar e le liquida in euro 27.804,00 oltre iva, spese generali e cpa se dovute per legge;
- pone definitivamente a carico di Me.di. Energy s.r.l. in ragione di $\frac{1}{2}$ e a carico di Eto srl in liquidazione e Eto International srl in ragione di $\frac{1}{4}$ ciascuna, le spese della consulenza tecnica d'ufficio e le liquida come da separato decreto.

Così deciso in Sciacca, in data 31/03/2021 .

Il Giudice

Giorgia Cotroneo



